



Comune di  
**Milano**

Direzione Economia Urbana e Lavoro  
Area Attività Produttive e Commercio

**COMUNE DI MILANO**  
**AREA ATTIVITÀ PRODUT**  
**PG 106624/2018**

Del 05/03/2018 10:39:52  
DIRETTORE DI AREA  
2R2: DET. DIR. 26/2018

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Mercati settimanali scoperti - Attività di recupero delle morosità Cosap per il periodo 2011 – 2015 e azioni per il monitoraggio e il controllo dei pagamenti per le annualità successive.**

**COMUNE DI MILANO**  
**AREA ATTIVITÀ PRODUT**  
**PG 106624/2018**

Del 05/03/2018 10:39:52  
DIRETTORE DI AREA  
**(S) DIRETTORE DI AREA**  
05/03/2018

## IL DIRETTORE DI AREA

### **Premesso che**

Il Regolamento COSAP del Comune di Milano, approvato con deliberazione n. 11/2000 prevede che il mancato pagamento del canone di occupazione comporta la decadenza della concessione di posteggio;

Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2013, prevede che il mancato pagamento del canone per la concessione del suolo pubblico comporta la decadenza dal posteggio e la contestuale revoca del titolo autorizzativo;

Nell'anno 2016 l'Amministrazione Comunale, avendo riscontrato in relazione agli operatori concessionari di posteggio su area pubblica una generale situazione di grave morosità, per importi corrispondenti a diversi milioni di Euro, attivava una procedura straordinaria, che coinvolgeva l'Area Attività Produttive e Commercio e l'Area Riscossione, finalizzata al recupero della somma riferita a canoni dell'occupazione suolo pubblico presso i mercati settimanali scoperti non riscossi nel periodo 2011 – 2015, nonché al ripristino di una condizione di legalità e di parità di trattamento, a tutela delle imprese virtuose in regola con i pagamenti dovuti;

Tale attività, di cui si dava atto nella Deliberazione di G.C. 2288/2016, veniva posta in essere in previsione dell'imminente pubblicazione del bando per il rinnovo delle concessioni di posteggio nei mercati scoperti (ai sensi della cosiddetta Direttiva Bolkestein) in seguito successivamente rinviata in esito alla pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e definitivamente annullata a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Nell'ambito del processo sopra descritto, nel periodo dicembre 2016 – gennaio 2017, l'Amministrazione, dopo aver individuato i soggetti debitori tramite l'interrogazione della banca dati dell'Area Riscossione, provvedeva a notificare a n. 1394 operatori che risultavano nella condizione di titolari di posteggio nei mercati scoperti le relative comunicazioni di diffida al pagamento e di avvio del procedimento di decadenza della concessione del suolo pubblico, indicando gli estremi dei pagamenti non effettuati e i posteggi di riferimento; per gli operatori che nel frattempo avevano ceduto le attività, nell'impossibilità di azionare il provvedimento della sanzione accessoria della decadenza, l'Amministrazione stabiliva di proseguire nell'ordinaria attività di riscossione coattiva;

### **Preso atto che:**

In esito all'attività di notifica di tali provvedimenti, l'Amministrazione nel corso dell'anno 2017 ha registrato un recupero pari ad almeno 2.500.000 Euro di somme effettivamente incassate, riferite a Cosap e Tarig per posteggi di commercio su aree pubbliche nel periodo 2011 – 2015;

Al termine della verifica puntuale dei pagamenti effettuati, nel mese di ottobre 2017 è stato individuato con provvedimenti formali dell'Area Commercio e dell'Area Riscossione un primo elenco di n. 105 operatori che non avevano provveduto ad estinguere nemmeno parzialmente il debito contestato, per i quali non risultava peraltro accolta una istanza di maggior rateazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Cosap;

In virtù di quanto sopra, nei confronti di tali soggetti, in attuazione dei sopra citati Regolamenti vigenti, a partire da dicembre 2017 l'Area Attività Produttive e Commercio ha provveduto ad emettere e a notificare presso i mercati scoperti i provvedimenti di decadenza delle concessioni di

posteggio e contestuale revoca del titolo autorizzativo, stabilendo la decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti al 60° giorno successivo alla data di notifica, data oltre la quale per tali operatori non sarebbe stato più possibile esercitare l'attività nei posteggi indicati;

In data 6/2/2018, nel corso della Commissione Commercio su Aree Pubbliche istituita ai sensi della L.R. 6/2010, si è dato atto che l'Amministrazione avrebbe provveduto a revocare i provvedimenti di decadenza nei confronti degli operatori che avessero provveduto, entro il 60° giorno dall'avvenuta notifica, ad estinguere completamente il debito Cosap oggetto di contestazione, in ragione del venir meno dei presupposti di morosità che costituivano il fondamento dei provvedimenti di decadenza, previa le necessarie verifiche con l'Area Riscossione in ordine all'effettivo versamento delle somme indicate;

Si è inoltre provveduto ad annullare in autotutela alcuni provvedimenti già notificati, poiché da successive verifiche effettuate con l'Area Riscossione è emerso che il debito era stato contestato erroneamente, in quanto risultava già estinto ma non correttamente registrato nelle banche dati, ovvero era stato oggetto di richieste di rateazioni favorevolmente accolte prima della notifica dei provvedimenti di decadenza; in altri casi, avendo preso atto successivamente alla notifica dei provvedimenti di decadenza che alcuni operatori non avevano ancora formalmente appreso la notizia del diniego di richieste di maggior rateazione a suo tempo presentate all'Area Riscossione, si è provveduto ad interrompere i termini dei provvedimenti di decadenza, differendo di ulteriori 30 giorni l'efficacia dei provvedimenti stessi;

#### **Tenuto conto che:**

La maggior parte degli operatori interessati dai provvedimenti di decadenza ha provveduto ad effettuare i pagamenti dovuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, potendo quindi proseguire l'attività lavorativa presso i posteggi assegnati e permettendo all'Amministrazione, ad oggi, di recuperare ulteriori somme pari a circa 200.000 Euro, in aggiunta a quelle indicate in precedenza.

Altri operatori, pur avendo dimostrato di essersi concretamente attivati per provvedere all'estinzione totale del proprio debito entro il termine indicato, non sono stati in grado di reperire tutte le risorse necessarie per effettuare i versamenti richiesti nei termini previsti; alcuni operatori hanno provveduto ad effettuare versamenti tali da estinguere solo parzialmente il debito; altri operatori hanno invece provveduto ad estinguere completamente il debito, ma nei giorni immediatamente successivi al 60° giorno dalla data di notifica;

I debiti contestati, riferendosi a periodi molto estesi (fino a cinque annualità, dal 2011 al 2015) in alcuni casi hanno raggiunto nel tempo importi elevati, tanto da aver reso necessario per gli operatori che non disponevano immediatamente delle relative somme, l'attivazione di richieste di concessione di prestiti a familiari, amici, ovvero a banche o a istituti finanziari, non finalizzate entro i 60 giorni concessi in prima istanza;

Alcuni operatori hanno presentato all'Amministrazione istanze di revisione dei provvedimenti di decadenza, rappresentando e documentando situazioni familiari e di salute particolarmente gravi, di oggettiva difficoltà; nella maggior parte dei casi in questione, gli operatori coinvolti conducono piccole ditte individuali per le quali l'attività di commercio su aree pubbliche costituisce l'unica fonte di reddito e sostentamento familiare, talvolta per più nuclei familiari;

#### **Dato atto che:**

E' necessario da un lato proseguire ed intensificare l'attività di recupero delle morosità, pretendendo dalle imprese il dovuto pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo, dato che



Il pagamento del canone costituisce la controprestazione rispetto alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico;

È altresì opportuno bilanciare la modalità di conclusione dei procedimenti di decadenza dalle autorizzazioni amministrative, ancorché atti dovuti, vincolati ed espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso, in modo da tener conto della necessità di tutelare l'interesse pubblico alla garanzia del sostentamento delle famiglie coinvolte, alla tutela delle imprese e il mantenimento dei posti di lavoro;

I provvedimenti di decadenza in argomento, essendo basati su avvisi di pagamento originariamente emessi in forma cumulativa per la totalità dei posteggi assegnati agli operatori coinvolti, per alcune imprese possono produrre effetti molto gravi, azzerando la capacità di percepire reddito per interi nuclei familiari con conseguenti seri risvolti sociali;

**Considerato che:**

Si rende pertanto opportuno definire un ulteriore termine, successivo al sessantesimo giorno dalla data dell'avvenuta notifica, per consentire agli operatori che si siano già attivati in tal senso, di completare l'attività di reperimento delle somme necessarie per estinguere completamente il debito contratto con l'Ente;

E' peraltro interesse dell'Amministrazione mantenere attive le autorizzazioni sui posteggi in argomento, in modo da garantire l'entrata permanente dei canoni, già emessi e futuri, dovuti dai concessionari di posteggio ai sensi del Regolamento Cosap; in regime di proroga della validità delle concessioni e nell'indeterminatezza dei criteri di assegnazione dei posteggi, l'Amministrazione non potrebbe peraltro nemmeno procedere con l'assegnazione permanente dei posteggi ad altri operatori;

Si rende altresì necessario individuare una serie di azioni tese a completare il processo straordinario di recupero delle morosità pregresse e nel frattempo idonee a garantire un'azione sistematica di monitoraggio e controllo dei pagamenti per le annualità successive, tale da prevenire l'insorgere di nuove gravi esposizioni debitorie e utile a ripristinare le condizioni per la creazione di un contesto in cui si diffondano tra gli operatori comportamenti contraddistinti da puntualità e correttezza nei pagamenti;

**Visti:**

Il D. Lgs. n. 267/00 art. 107;

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano;

Il Regolamento Cosap del Comune di Milano;

La Legge Regionale n. 6/2010;

**DETERMINA**

Di stabilire che i provvedimenti di decadenza emessi nell'ambito del processo sopra descritto:

- potranno essere revocati dall'Amministrazione nei casi in cui gli interessati provvederanno ad estinguere completamente il debito Cosap contestato, entro il termine di sessanta giorni dalla data a partire dalla quale gli stessi, nel rispetto di quanto riportato nei provvedimenti di decadenza, non potranno più occupare i posteggi loro assegnati; al termine del periodo di



riferimento, in caso di permanenza della condizione debitoria, i posteggi interessati saranno dichiarati definitivamente vacanti;

- continueranno a produrre i propri effetti limitativi nelle modalità ivi descritte, pertanto decorso il 60° giorno dalla data di notifica, gli operatori interessati non potranno più occupare i rispettivi posteggi fino all'eventuale provvedimento di revoca dei provvedimenti di decadenza stessi;

Di dare atto che, al fine di prevenire e contenere il fenomeno della morosità in relazione ai pagamenti del canone per l'occupazione suolo nei mercati scoperti, dovranno essere attivati idonei sistemi di monitoraggio e di controllo a carattere sistematico e che, in particolare, dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:

- si dovrà proseguire con l'emissione progressiva di nuovi provvedimenti di decadenza delle concessioni di posteggio nei confronti degli operatori che, nell'ambito del processo descritto in premessa, abbiano provveduto ad estinguere solo parzialmente le somme a suo tempo contestate riferite al periodo 2011 - 2015, agendo prioritariamente nei confronti delle situazioni contraddistinte dalla maggior esposizione debitoria;

- si dovrà provvedere, per le successive annualità, alla verifica puntuale dei pagamenti non effettuati, da realizzarsi con cadenza almeno annuale in collaborazione con l'Area Riscossione, e alla tempestiva comunicazione di avvio dei procedimenti di decadenza in riferimento alle singole annualità;

- si dovrà proseguire con l'emissione di avvisi di pagamento in forma frazionata per ciascuna concessione di posteggio, in coerenza con il Regolamento Cosap e in sostituzione dell'emissione in forma cumulativa per l'intero complesso di posteggi in capo a ciascuna impresa, in modo da rendere più agevole l'attività di controllo dei pagamenti, soprattutto nei casi di subingresso;

- in caso di subingresso a seguito di cessione o affitto d'azienda, nell'ambito delle necessarie verifiche sulla regolarità dei pagamenti previste dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, è introdotto l'obbligo di corrispondere, in capo al cedente o allo stesso cessionario, anche il pagamento del canone Cosap riferito all'annualità in corso, quale condizione necessaria per procedere al perfezionamento del subingresso stesso, anche nel caso in cui l'Amministrazione non abbia ancora provveduto all'emissione massiva degli avvisi di pagamento;

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ECONOMIA  
URBANA E LAVORO**

Renato Galliano



**IL DIRETTORE DELL'AREA  
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO**

Paolo Seris

